



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 431/98 - ANNO 2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2 AFFARI GENERALI

VISTI:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art. 11, che istituisce il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 pubblicato sulla G.U. n.167 del 19.07.1999;
- Legge Regione Toscana 2 gennaio 2019 n. 2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)" e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 402 del 30 marzo 2020 "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L.431/98-Modifica criteri e procedure per la ripartizione-Rendicontazione ed erogazione delle risorse complessive regionali e statali";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 988 del 27/09/2021 ad oggetto "Modifiche e integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 402/2020-Criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11, L.431/98;
- Il Messaggio n. 1244 del 18 marzo 2022 dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
- la determina n 381 del 6 luglio 2022 con cui il Responsabile dell'Area 2 AA.GG. ha approvato il bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 11 L. N. 431/98- anno 2022;

VISTA la comunicazione pervenuta da Regione Toscana – Direzione Urbanistica – Settore Politiche Abitative nostro prot. 6594/2022 ad oggetto < Fondo Nazionale nL. 431/98 – anno 2022 – Comunicazioni> con cui viene anticipato che nel Decreto Ministeriale che ripartisce fra le Regioni le risorse 2022 in corso di approvazione è previsto l'ampliamento della platea dei beneficiari del fondo a coloro che siano in possesso di ISEE non superiore a € 35.000 che abbiano avuto una diminuzione del proprio reddito IPREF superiore al 25% causa pandemia da COVID-19

RENDE NOTO

che dal **giorno 8 luglio al 12 agosto 2022**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto disposto dal presente bando, dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti e condizioni per l'ammissione al bando.

Per la partecipazione al presente bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del bando stesso, di tutti i seguenti requisiti e condizioni:

1. essere cittadino italiano;
2. essere cittadino di uno stato appartenente all'Unione Europea;
3. essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno o della carta di soggiorno (D.lgs.286/98);
4. Residenza anagrafica nel Comune di Bibbona nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
5. Titolarità di un contratto di locazione non avente natura transitoria, esclusivamente ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9) o

pubblica (con esclusione degli alloggi ERP), adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Bibbona, regolarmente registrato ed

6. in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o scelta dell'opzione della "cedolare secca", di cui all'art. 3 del D.lgs. 23/2011;
7. non essere assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica (alloggi ERP);
8. non essere conduttore di alloggi inseriti nelle A/1 (Abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (palazzi con pregi artistici e signorili), come indicato nell'art. 1, comma 2, L. 431/98;
9. assenza di titolarità, unitamente a tutti i componenti il proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nel comune di Bibbona e nei comuni limitrofi a distanza pari o inferiore a km. 50 dal Comune dove si è presentata la domanda; l'alloggio è considerato inadeguato quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art.12, comma 8 della L.R.. 2/2019;
10. assenza di titolarità, unitamente a tutti i componenti il proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo o quote di esso, ubicati nel territorio italiano o all'estero il cui valore complessivo sia superiore ad € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa prevalente del richiedente; per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Esteri);

N.B.- I cittadini stranieri, pena decadenza dalla posizione in graduatoria) devono entro e non oltre il 31.12.2022, produrre una certificazione del loro Paese di origine, debitamente tradotta secondo la normativa vigente, riguardo all'assenza di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese. Tale certificazione deve riguardare ogni singolo componente del nucleo familiare;

Le disposizioni di cui ai punti 8 e 9 non si applicano quando ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non ha disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o di altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 del c.p.c.;

11. valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000. Tale valore viene calcolato applicando al patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa
12. non superamento del limite di € 40.000 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti 9 e 10;
13. Assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente ed in qualsiasi forma erogato a titolo di sostegno abitativo, compreso i contributi previsti dalla Delibera GR 1088/2011 e successive inerenti la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità;
14. essere in possesso di attestazione ISEE 2022 in corso di validità con un valore dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a € 29.545,98 e con un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 16.500,00;
15. sulla base dei valori ISE ed ISEE sopra detti si determinano le fasce di riferimento del richiedente come sotto riportato:
 - Fascia A: valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo di € 13.619,58 (corrispondente a due pensioni minime INPS) per l'anno 2022, rispetto al quale l'incidenza del

- canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;
- Fascia B: valore ISE del nucleo familiare compreso tra l'importo di € 13.619,59 e l'importo di € 29.545,98, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore al limite stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (€ 16.500,00)
 - **Per la "Fascia B": i nuclei familiari che presentino un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una riduzione del reddito superiore al 25% devono essere in possesso di una attestazione ISEE ordinario non superiore a € 35.000,00 o in alternativa mediante confronto tra le dichiarazioni fiscali del 2021 e del 2022**

	VALORE ISE	VALORE ISEE	INCIDENZA CANONE ANNUO SUL VALORE ISE
FASCIA A	Fino a € 13.619,58		Non inferiore al 14%
FASCIA B	Da € 13.619,59 A € 29.545,98	Fino a € 16.500,00	Non inferiore al 24%
FASCIA B-diminuzione reddito superiore al 25% causa covid 19	Da certificazione Isee corrente o Isee ordinario/mediante confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2022	Da € 16.500,01 a € 35.000,00	Non inferiore al 24%

NB: I valori ISE ed ISEE devono esser autocertificati in sede di domanda e quindi dovrà essere cura del richiedente fornire anche il numero di protocollo INPS delle relative attestazioni, indispensabile per i dovuti accertamenti d'ufficio.

Le attestazioni ISEE possono essere ottenute dai CAAF (Centri Assistenza Autorizzati Fiscale) o ad altri sportelli ISEE autorizzati oppure direttamente tramite accesso al sito internet www.inps.it, sezione servizi online – servizi per il cittadino.

Il nucleo familiare di riferimento al momento della domanda è quello definito dal DPCM n.159/2013 al fine dell'ottenimento dell'attestazione ISEE. Nel caso di variazioni del nucleo familiare avvenute dopo la presentazione della domanda e che possono provocare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche le stesse sono accettabili solo prima dei termini di chiusura del bando.

TUTTI i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. L'erogazione del contributo avverrà sulla base della presentazione delle ricevute comprovanti l'effettivo pagamento del canone di locazione.

16. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano 'ISE zero' o incongruo ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale viene richiesto il contributo, è possibile solo in presenza di:
- a) Autocertificazione del soggetto che presta sostegno economico (alla dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente allegata la certificazione attestante il reddito del soggetto dichiarante – Il reddito dovrà essere congruo rispetto al sostegno prestato);
 - b) Espresa certificazione che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali dell'Azienda Sanitaria Locale o di altri enti assistenziali;
 - c) verifica da parte degli uffici comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

La domanda può essere presentata da un qualsiasi soggetto maggiorenne del nucleo familiare anche se non direttamente intestatario del contratto.

Tutti i requisiti e le condizioni previste dal presente articolo devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e permanere al momento dell'erogazione del contributo pena la decadenza del beneficio.

Art. 2 - Nucleo familiare

In riferimento al D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242, e ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. Per il coniuge non legalmente separato, anche se non residente, devono essere dichiarati i dati anagrafici e reddituali. Qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati dovranno essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente dichiarazione attestante l'avvenuta sentenza di separazione. Nella domanda di partecipazione al bando dovranno comunque essere indicati:

- Il numero delle persone ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo familiare;
- Il numero di soggetti disabili presenti nel nucleo familiare,
- Il numero di minori presente nel nucleo familiare;
- Il numero dei figli a carico;
- Il numero totale dei componenti il nucleo.

Art. 3 - Determinazione della situazione economica e patrimoniale

Il valore di riferimento per il contributo è:

- **la posizione reddituale** del nucleo del richiedente risultante da un'attestazione ISE/ ISEE, redatta secondo la nuova normativa entrata in vigore dallo 01.01.2016.

- **l'ammontare dell'affitto annuo** da corrispondere nel 2022, calcolato in base alla 1° ricevuta di affitto dell'anno corrente, al netto degli oneri accessori.

I soggetti aventi diritto sono collocati nelle fasce di reddito **A** e **B**, di cui al comma 1 dell'art. 1 del Decreto del Ministero LL.PP. 07/06/1999, sulla base dei seguenti criteri:

FASCIA A: valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo di € 13.619,58 (corrispondente a due pensioni minime INPS) per l'anno 2022, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 14%;

FASCIA B: valore ISE del nucleo familiare compreso tra l'importo di € 13.619,59 e l'importo di € 29.545,98, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, risulti non inferiore al 24% e valore ISEE non superiore al limite stabilito dalla Regione Toscana per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (€ 16.500,00);

FASCIA B: In seguito alla diminuzione del reddito superiore al 25% causa Covid 19, Valore ISEE deve essere compreso tra 16.500,01 € e 35.000,00 €;

Art. 4 – Documentazione

La domanda, compilata esclusivamente sull'apposito modulo approvato dall'Amministrazione Comunale per l'anno 2022, dovrà essere corredata, a PENA DI ESCLUSIONE, dai documenti di seguito indicati:

1. Copia del contratto d'affitto;
2. Documentazione attestante la registrazione dell'anno in corso del contratto ovvero l'opzione della cedolare secca;
3. Certificazione rilasciata dalla competente autorità nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti con invalidità riconosciuta pari o superiore al 67% e/o affetti da handicap grave ai sensi della L.104/92;
4. Per i soggetti che dichiarino ISE 0,0 ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo dovrà essere allegata la certificazione indicata al punto 15.

Nella domanda il richiedente dovrà autocertificare, pena esclusione dal bando:

- 1) di aver effettuato entro la data di scadenza del Bando l'attestazione ISEE oppure la DSU presso un centro autorizzato di assistenza fiscale, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato.
- 2) I soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo di locazione per il quale viene richiesto il contributo devono dichiarare di essere assistiti dal Servizio Sociale Territoriale del Comune di Bibbona oppure devono allegare **autocertificazione circa la**

fonte accertabile di sostentamento oppure di DICHIARAZIONE rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico + fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità di chi presta l'aiuto.

3) La separazione coniugale;

4) permesso/carta di soggiorno se extracomunitario oppure regolarità di soggiorno per i Cittadini di uno stato appartenente all'Unione Europea;

Ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il richiedente si avvarrà dell'autocertificazione anche per la sussistenza dei requisiti e delle condizioni, per la partecipazione al presente bando.

A norma degli artt. 75 e 76 del DPR medesimo in caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, si provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso e al reintegro dello stesso.

Sarà cura dell'amministrazione Comunale fare le opportune verifiche di quanto autodichiarato dal richiedente ai sensi delle normative vigenti.

Art. 5 – Criteri di priorità per la collocazione di richiedenti nelle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, sono collocati in graduatorie distinte secondo la fascia **A** e la fascia **B**, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 265 del 6 aprile 2009.

La graduatoria sarà articolata sulla base di due distinti inserimenti:

1) concorrenti inseriti nella Fascia A

2) concorrenti inseriti nella Fascia B

Ciascun concorrente sarà inserito in graduatoria, all'interno della fascia in cui è stato collocato in base al calcolo specificatamente previsto dall'articolo 3 del presente bando, con le seguenti modalità:

- per la Fascia A partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/ISE e tenendo conto delle priorità specificate dal successivo art. 7;
- per la Fascia B partendo dalla maggiore percentuale di incidenza del rapporto canone/ISE e tenendo conto delle priorità specificate nel successivo art. 7.

In rapporto all'incidenza canone /ISE, calcolato sul valore ISE ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

Fascia A

Incidenza canone/ISE dal 14% fino al 25%	punti 1
Incidenza canone/ISE oltre il 25% fino al 35%	punti 2
Incidenza canone/ISE oltre il 35% fino al 50%	punti 3
Incidenza canone/ISE superiore al 50%	punti 4

Fascia B

incidenza canone/ISE dal 24% al 35%	punti 1
incidenza canone/ISE oltre il 35% fino al 50%	punti 2
incidenza canone/ISE superiore al 50%	punti 3

Art. 6 Punteggi di priorità da assegnare alle fasce A e B

Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino in una delle seguente condizioni:

a) genitore solo, unico percettore di reddito, con uno o più figli a carico,punti 2

b) nucleo familiare composto da 5 persone ed oltre (dal 3° componente compreso, tutti i soggetti devono essere fiscalmente a carico).....punti 1

c) nucleo composto da una o due persone di cui almeno uno di età superiore a 65 annipunti 1

d) presenza nel nucleo familiare di soggetti a cui sia riconosciuta, dall'autorità competente, una invalidità superiore ai 2/3,.....punti 1.

Le percentuali di incidenza, considerate al secondo decimale, vengono arrotondate per difetto all'unità inferiore e per eccesso all'unità superiore secondo le regole fiscali.

In caso di parità prevale la maggiore incidenza tra il canone ed il reddito.

Art.7 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

a) Istruttoria delle domande

L' Ufficio Politiche Sociali del Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando ed alla formazione delle graduatorie. Saranno escluse le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 e della documentazione prevista all'art. 4 del presente bando e provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda.

b) Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria, elaborata secondo quanto disposto dalla Delibera GRT n. 265/2009 e sulla base dei punteggi di cui all'art. 8, sarà articolata su due fasce nel modo che segue:

Fascia A

valore ISE del nucleo familiare non superiore all'importo di € 13.619,58 - corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;

Fascia B

valore ISE del nucleo familiare compreso tra € 13.619,59 e € 29.545,98 e valore ISEE non superiore a € 16.500,00 - corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

Detta graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune per 15 giorni consecutivi.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria provvisoria è possibile proporre ricorso scritto al responsabile Area Affari Generali con istanza motivata entro i 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria..

La graduatoria definitiva è approvata dal Funzionario competente e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15gg. consecutivi.

La graduatoria definitiva è valida fino al 31/12/2022.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge 241/90, il Comune di Bibbona NON INVIERA' COMUNICAZIONI PERSONALI all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nell'Elenco provvisorio e definitivo: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line disposti sul sito internet del Comune di Bibbona. Le graduatorie saranno disponibili per la visione, anche presso l'Ufficio Servizi Demografici/Politiche Sociali

Art. 8 – Termini di presentazione delle domande

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per il giorno **12 agosto 2022**.

Art. 9 - Entità del contributo

L'entità del contributo è determinato in rapporto all'incidenza del canone annuo 2021, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori e compresi gli aggiornamenti ISTAT, sul valore ISE. Il contributo è così calcolato:

- a. per i nuclei familiari collocati nella fascia “**A**” (valore ISE del nucleo familiare non superiore all’importo di € 13.619,58), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- b. per i nuclei familiari collocati nella fascia “**B**” (valore ISE del nucleo familiare compreso tra € 13.619,59 e € 29.545,98 e valore ISEE non superiore a € 16.500,00- corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.

Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi le frazioni di mesi sono escluse dal calcolo del contributo.

L’importo del contributo verrà erogato su attestazione dell’avvenuto pagamento del canone di locazione e quindi in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Il contributo erogato non può essere inferiore a € 200,00. Tale limite è comunque rapportato al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo.

Il contributo di cui al presente bando non è cumulabile con altri benefici pubblici erogati a titolo di sostegno abitativo da qualunque Ente erogati ed in qualsiasi forma, compresi, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: il Reddito/Pensione di Cittadinanza, i contributi di emergenza abitativa; i contributi straordinari stanziati da Regione Toscana per la prevenzione dell’esecutività degli sfratti per morosità incolpevole se erogati al locatore a sanatoria delle morosità per lo stesso periodo di riferimento (anno 2022), se erogati per “passaggio da casa a casa “ su nuovo contratto per lo stesso periodo di riferimento (anno 2022), i contributi GiovaniSì, ecc..

- Per i nuclei familiari che nel 2022 hanno beneficiato dell’integrazione del canone di locazione da parte del Servizio Sociale, il contributo attribuito ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto già ottenuto dall’Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.

Art. 10 – Modalità di erogazione del fondo

I contributi saranno erogati successivamente alla presentazione da parte dei beneficiari della dimostrazione dell’avvenuto pagamento del canone di locazione dell’anno 2022, ai richiedenti collocati utilmente nelle graduatorie definitive, secondo i seguenti criteri di priorità e ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020:

- a- ai soggetti collocati nella Fascia A
- b- ai soggetti collocati nella fascia B

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto alla erogazione del contributo, restando l’effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana.

I concorrenti sono tenuti a presentare al competente Ufficio del Comune le ricevute dei pagamenti effettuati rispettando le seguenti scadenze:

- entro il 31/10/2022 le ricevute relative al 1^ semestre 2022;
- entro il 31/01/2023 le ricevute relative al 2^ semestre 2022 e dimostrazione dell’avvenuto pagamento dell’Imposta annuale di registrazione del contratto di locazione se dovuta.

L’importo del contributo da erogare è proporzionale ai mesi di validità del contratto e quindi al numero delle ricevute presentate per cui il contributo può essere ridotto tenendo conto delle mensilità mancanti senza che all’Amministrazione Comunale possa essere imputata alcuna responsabilità.

L’Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcuna forma di sollecito.

Nel caso di mancata presentazione della documentazione, il Comune darà corso alla revoca dei benefici concessi.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda ed in base al quale il richiedente era stato collocato in graduatoria, si procederà nel seguente modo:

- a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone formale superiore a quello dichiarato nella domanda non si darà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone di locazione in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda si procederà alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

Nei confronti dei beneficiari del contributo comunale che risultino avere iscrizioni a ruolo per il mancato pagamento di somme, a qualsiasi titolo dovute all'Amministrazione Comunale, si procederà d'ufficio a decurtare il contributo spettante a compensazione dei debiti rilevati

ART. 11

UTILIZZO DELLE RISORSE

I contributi di cui al presente bando saranno erogati nei limiti delle dotazioni del Fondo nazionale per l'integrazione dei canoni di locazione integrate dalla Regione e trasferite al Comune di Bibbona secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale definitiva, partendo dai concorrenti collocati nella Fascia A, fino ad esaurimento delle risorse attribuite.

La percentuale può essere ridotta fino ad un massimo che consenta comunque un'erogazione minima di € 200,00 allo scopo di garantire l'erogazione ad un numero maggiore di concorrenti.

L'erogazione del contributo non può comunque essere inferiore ad € 200,00.

I concorrenti rientranti nella graduatoria relativa alla fascia B avranno accesso al contributo in subordine

rispetto ai concorrenti inseriti nella graduatoria di fascia A, nei limiti delle risorse disponibili e comunque in

misura mai superiore al 40% delle risorse disponibili.

I contributi della fascia B verranno erogati in subordinazione alla Fascia A secondo le modalità stabilite dall'allegato A della Delibera Regionale n.402 del 30/03/2020.

Art. 12 – Casi Particolari

In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario dell'immobile nell'anno 2022 e sulla base delle ricevute o di altra documentazione equipollente attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi, entro 20 giorni dal decesso, ne facciano specifica richiesta presentando idonea certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato di eredi.

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art. 13 – Procedure esecutive di sfratto per morosità

Ai sensi del decreto-legge 13 settembre 2004 n.240 convertito in Legge n. 269/2004 il soggetto collocato in graduatoria che abbia in corso una procedura di sfratto per morosità, potrà accedere al contributo alle seguenti condizioni:

1. che il locatore sia disponibile ad accettare il contributo anche per un importo minore del debito sempre se ciò può interrompere la procedura di sfratto o rinviarla di un anno;
2. che il locatore, pur nell'eventualità di rimanere creditore per la parte del debito non compensata, sottoscriva un impegno a non attivare procedure di sfratto sul debito pendente almeno fino al bando successivo.

Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal conduttore e dal locatore al momento della domanda.

Art. 14 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

La domanda per la concessione del contributo deve essere compilata utilizzando l'apposito modulo in distribuzione:

– presso l'Ufficio Comunale Protocollo:
lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30
martedì e giovedì dalle 15:00 alle 16,30

– scaricabile dal Portale Internet del Comune di Bibbona all'indirizzo www.comune.bibbona.li.it

Il modulo di domanda, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilato e firmato dal richiedente, può essere presentato dal richiedente (o delegato) **a partire dal giorno 8 luglio 2022**

In alternativa il modulo potrà essere trasmesso tramite posta elettronica al seguente recapito:

servizidemografici@comune.bibbona.li.it

Il modulo dovrà essere riconsegnato, debitamente compilato e sottoscritto ai sensi di legge, tassativamente, dal giorno 8 luglio e non oltre 12 agosto 2022

La sottoscrizione della domanda ha valore di autocertificazione, ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000, e pertanto:

- la domanda, presentata direttamente dal richiedente, deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione, presentando un documento di identità di colui che la sottoscrive;
- la domanda, trasmessa mediante Posta elettronica, o consegnata da persona diversa dal sottoscrittore, deve essere debitamente sottoscritta ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (ex art 38 D.P.R. n. 445/2000).

Art. 15 – Controlli e sanzioni

Ai sensi della D.G.R. n. 265 del 06/04/2009 gli elenchi degli aventi diritto sono inviati, con le modalità e nei termini richiesti, agli uffici della Guardia di finanza competenti per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art.75 D.P.R. 445/2000.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, GRAVATE DI INTERESSI LEGALI.

Art.16 – Trattamento dei dati personali sensibili

Garanzia di protezione e riservatezza dei dati personali

Il Comune di Bibbona dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bibbona; e-mail : comune.bibbona@pec.it

Art. 17 – Responsabile del procedimento

E' individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi della L. 11.02.2005, Dott. Ulivieri Stefano.

Art. 18 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e sue successive modifiche, alla L.R. 96/96 e successive mm.e ii e alla L.R. 2/2019, alla Legge 109/98 e ai relativi Decreti di attuazione, nonché alla Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n. 402 del 30/03/2020
Bibbona, 08/07/2022

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dr. Stefano Ulivieri